

Studio Annalise Keating

Caso n. 6 del 18.11.2021

Gruppo: ANDRIES-BIANCHI

Componenti del gruppo: Ali Federica, Andries Catalina, Bianchi Martina, Dvorak Giulia, Furcas Giada.

Discussione in aula: sì no

Soluzione del caso:

Alla luce dei fatti presentati, pur potendo sussistere i presupposti della legittima difesa (il diritto all'integrità fisica della donna correva il pericolo di essere ingiustamente offeso da terzi), reputiamo che sia stato realizzato un **fatto antiggiuridico** che ha ecceduto i limiti della scriminante in questione. In particolare, siamo in presenza di **eccesso doloso**: la donna ha operato una scelta cosciente e volontaria, così trasformando la sua reazione in uno strumento di aggressione. In tal caso, la moglie risponderà a tutti gli effetti di **omicidio doloso consumato** (art. 575 c.p.).

C'è stato eccesso doloso perché l'agente è fuoriuscito dai limiti posti dall'articolo 52 c.p. (legittima difesa): la donna, in particolare, non ha rispettato il **requisito della necessità**. La reazione adottata, benché proporzionata (essendo sia il diritto alla vita, sia quello all'integrità fisica assoluti e inviolabili), avrebbe dovuto essere l'unica possibile alternativa, non sostituibile con altra meno dannosa ma egualmente idonea alla tutela del diritto in pericolo. Se ci sono possibili alternative lecite, o illecite ma meno lesive, come in questo caso, ogni altra condotta difensiva penalmente rilevante non risulta necessaria.

È importante ricordare che lo strumento della legittima difesa predisposto dall'ordinamento funge da meccanismo di **autotutela** e non di giustizia privata, che non può trovare spazio nel diritto penale.

Pertanto, come sostenuto da Arturito, in questo caso procedere per omicidio intenzionale è un atto dovuto. Nella valutazione relativa all'intensità del dolo (art. 133 c.p.), il giudice con probabilità accerterà **dolo d'impeto**: l'imputata ha agito allo scopo di causare l'evento morte (**dolo intenzionale**), sulla spinta però di una volontà improvvisa, che si manifesta nei casi in cui la spinta ad agire ha radici "affettive", come l'ira. Escludiamo la premeditazione, per la mancanza sia dell'elemento cronologico sia di quello ideologico: la donna non sembra aver predisposto un piano criminoso consolidato e ostinato volto alla commissione dell'omicidio; possiamo invece parlare di **preordinazione del delitto**, che consiste nell'apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione del reato. Custodiva l'arma nella camera da letto "*perché temeva per la propria incolumità*".

Si era sedimentata nel tempo una situazione di sofferenza e una carica di dolore che spiega l'esplosione dell'ultimo episodio, ragion per cui riteniamo configurabile la circostanza attenuante della **provocazione per accumulo**. Potrà poi essere applicata l'aggravante di cui all'art. 577, co. 1 nr., c.p.: "**fatto commesso contro coniuge anche legalmente separato**", che concorrerà nel giudizio di bilanciamento della pena operato dal giudice.



(Eventuale) *dissenting opinion* di XXX (nome):



